



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1998, n. 32**

**Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco**

PROT. 6773

**Ordinanza n. 128/2019**

**ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI IN MATERIA**

**-IL SINDACO-**

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 1998, recante norme per la raccolta l'incremento e la commercializzazione dei funghi freschi e conservati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.15 della suddetta Legge Regionale la vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di Polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestri del Ministero della sanità.

VISTO il verbale di consegna trasmesso in data 17.10.2019 pt 6740 relativo al sequestro di materiale fungineo della Stazione Carabinieri di Posta;

CONSIDERATO, altresì, che l'accertamento delle violazioni concernenti la raccolta dei funghi comporta obbligatoriamente la confisca degli stessi e degli attrezzi impiegati;

CONTATATO che il materiale fungineo risulta facilmente deperibile e sicuramente alterabile nel tempo;

VALUTATE le oggettive difficoltà di una eventuale conservazione o custodia dei funghi sequestrati presso gli Uffici Comunali e i Comandi accertatori;

VISTI gli artt. 13, 19 e 20 della Legge 24-11-1981 nr.689;

VISTO l'art.5 del DPR 29-7-1982 nr.571;

VISTO l'art.50 del T.U. 18-8-2000 nr.267;

**ORDINA**

CHE, per le violazioni di cui alla Legge Regionale citata in premessa, di procedere alla distruzione dei funghi sequestrati, mediante distruzione sul posto, e comunque in zone boschive o campestri, previa l'esecuzione di rilievi fotografici;

INCARICA l'Ufficio Tecnico tramite proprio personale, all'esecuzione della distruzione dei funghi sequestrati.

Contro la presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al T.A.R. della Lombardia oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Borbona li 18.10.2019

IL SINDACO

(Maria Antonietta Di Gaspare)

